



CITTA' DI SCALEA

(Provincia di Cosenza)

PEC: urp.scalea@asmepec.it

Tel.0985-282236/fax 0985-21804

prot.n. 6998 del 11.03.2020

ORDINANZA N° 10 DEL 11.03.2020

Oggetto: Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Sospensione del mercato settimanale sul territorio di Scalea - Ordinanza ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PRESO ATTO che l' Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto-legge 02 marzo 2020, n. 9 recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare gli articoli 34 e 35;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

CONSIDERATO:

che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale hanno indotto il Governo ad estendere, con DPCM del 9 marzo 2020, all'intero territorio nazionale, le misure già previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;

RITENUTO di dover adottare, in attuazione delle normative emanate, misure di natura precauzionale territoriale, rimesse alla competenza delle Amministrazioni Locali, tese a prevenire una possibile, potenziale trasmissione del virus soprattutto in caso di svolgimento di eventi e in ogni altra forma di aggregazione, svolta in luoghi aperti al pubblico, quale il mercato settimanale su suolo pubblico, che non possano consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

VISTA la relazione trasmessa dal Comando di Polizia Municipale, prot. 73 del 11/03/2020, dalla quale emerge la necessità di adottare misure ulteriori, relativamente allo svolgimento del mercato settimanale, in particolare, di valutare l'opportunità di sospendere temporaneamente il mercato che si tiene nel territorio comunale;

RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

RITENUTO di provvedere in merito agli eventi, per i quali possano crearsi situazioni di assembramento, che non consentono di rispettare la distanza di prossimità necessaria a scopo cautelativo, in ossequio al

divieto stabilito nell'ultimo richiamato DPCM per il quale sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto, fin qui esposte e motivate, integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

CONSIDERATO CHE:

nel territorio comunale, si svolge nella giornata di lunedì il mercato settimanale: settore "non alimentare" nell'area via Carlo Alberto Dalla Chiesa/via Plinio il Vecchio e settore "alimentare" nell'area di via Fiume Lao;

DATO ATTO CHE in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTI

l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., che al comma 5 statuisce: "in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

le disposizioni regolamentari vigenti in materia;

il Regolamento Comunale per l'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

lo Statuto Comunale;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, richiamate per formare parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente ordinanza, in via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale, a far data da domani 12 marzo 2020 e comunque fino al 3 aprile 2020:

-la sospensione delle attività di vendita all'interno del mercato settimanale del lunedì: settore "non alimentare" nell'area via Carlo Alberto Dalla Chiesa/via Plinio il Vecchio e settore "alimentare" nell'area di via Fiume Lao;

AVVERTE

I trasgressori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 650 c.p.

DISPONE

L'invio di copia della presente Ordinanza al sig. Prefetto di Cosenza, alle Forze di Polizia operanti sul territorio ed al Comando Polizia Municipale, al quale viene demandata l'esecuzione e la vigilanza su quanto disposto.

DISPONE ALTRESI'

La pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Scalea.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Calabria, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

La presente Ordinanza avrà durata fino al 03 aprile 2020 e sarà prorogabile qualora dovessero ancora sussistere i caratteri di contingibilità ed urgenza che l'hanno determinata.



Il Commissario Straordinario
(G. Guetta)